

RILASCIO DI CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE:  
(art. 15 Legge 12 novembre 2011, n° 183)

Si avvisa l'utenza che a far data dal primo gennaio 2012 CAMBIA LA MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE!!!

CHE COSA CAMBIA:

- 1) Le Pubbliche Amministrazioni NON POSSONO RICEVERE LE CERTIFICAZIONI, sono obbligate a accettare solo le Autocertificazioni, il cui modulo è disponibile anche su questo sito (allegare sempre la fotocopia della Carta di Identità del dichiarante!).
- 2) Gli avvocati, anche per le attività conciliative in sede non contenziosa, possono richiedere i certificati ESCLUSIVAMENTE IN MARCA DA BOLLO.
- 3) I certificati "uso assegni familiari" non sono più emissibili in quanto la procedura è esclusiva per via telematica.
- 4) I certificati "a uso successione", "a uso banca", "a uso servizi bancoposta", "a uso polizza assicurativa", "a uso CAAF" sono soggetti all'imposta di bollo. Anche l'uso bancario per banche situate all'estero è soggetto al pagamento del bollo.
- 5) ESENZIONI: sono rimaste le esenzioni ai sensi dell'art. 8 bis della tabella i certificati "uso sport". Sono altresì esenti le certificazioni ONLUS (art. 27 bis della tabella) le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri (art. 8 Legge 266/1991), le certificazioni per le pratiche di adozione, di tutela, di curatela (art. 13 della tabella) e i certificati di esistenza in vita per le pensioni ESTERE (art. 9 della tabella), i certificati PLURILINGUE, le copie integrali dei Registri di Stato Civile, le autenticazioni delle firme e la legalizzazione di fotografie.